

AGEVOLAZIONI | Accordi per l'Innovazione. Apertura secondo sportello dal 31 gennaio 2023

scritto da Marcella Villano | Novembre 21, 2022



Informiamo che alle ore 10.00 del 31 gennaio 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, aprirà il secondo sportello di accesso per gli accordi per l'innovazione, che finanziano progetti di R&S.

L'approvazione del decreto direttoriale consente di presentare manifestazione di interesse per la sottoscrizione di un accordo quadro con il Ministero, volto a cofinanziare le iniziative presentate dai soggetti beneficiari. Questa seconda finestra è caratterizzata da un'importante novità: le domande presentate nello stesso giorno sono considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.

Nel caso in cui le risorse a disposizione non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, quest'ultime sono ammesse in istruttoria, in base alla **posizione assunta** in una **specifica graduatoria di merito**, predisposta tenendo conto del punteggio determinato dalla somma dei punteggi degli indicatori, riportati in **appendice "A"** al provvedimento direttoriale.

Come sopra anticipato, dalle ore 10.00 del giorno 31 gennaio 2023 le imprese possono presentare, anche in forma congiunta, le domande di agevolazione per progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale d'importo superiore a 5 milioni di euro.

La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e della ulteriore documentazione allegata sarà resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore a partire dal 17 gennaio 2023.

Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all'industria nonché attività di ricerca.

Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. Possono essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto anche gli Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti alle linee di intervento "Sistemi alimentari", "Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione" e "Sistemi circolari", anche le imprese agricole.

Un soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione in qualità di singolo proponente o in qualità di soggetto capofila di un progetto congiunto.

Cosa finanzia

Progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell'ambito delle seguenti aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte Europa", di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021:

- Tecnologie di fabbricazione
- Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie

quantistiche

- Tecnologie abilitanti emergenti
- Materiali avanzati
- Intelligenza artificiale e robotica
- Industrie circolari
- Industria pulita a basse emissioni di carbonio
- Malattie rare e non trasmissibili
- Impianti industriali nella transizione energetica
- Competitività industriale nel settore dei trasporti
- Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili
- Mobilità intelligente
- Stoccaggio dell'energia
- Sistemi alimentari
- Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione
- Sistemi circolari

I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell'Accordo per l'innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:

- il limite massimo dell'intensità d'aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
- il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.

Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell'intensità massima di aiuto stabilita dall'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 651/2014, una maggiorazione del contributo diretto fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e gli Organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese.

Fermo restando l'ammontare massimo delle agevolazioni, le regioni e le altre amministrazioni pubbliche possono cofinanziare l'Accordo per l'innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato, per una percentuale almeno pari al 5% dei costi e delle spese ammissibili complessivi.

Come funziona

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal [decreto ministeriale 31 dicembre 2021](#) è necessario che sia definito l'Accordo per l'innovazione tra il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento dell'iniziativa.

Per l'attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell'Accordo per l'innovazione i soggetti proponenti devono presentare al Ministero dello sviluppo economico la domanda di agevolazioni corredata della scheda tecnica, del piano di sviluppo del progetto e, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, del contratto di collaborazione.

Il Ministero, ricevuta la domanda di agevolazione, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e provvede

all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In tale ambito, in particolare, valuta:

- le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente;
- la coerenza del progetto con le finalità dichiarate e con quelle di cui al presente decreto;
- la conformità del progetto alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento;
- la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l'impatto del progetto di ricerca e sviluppo e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso;
- la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo.

Nel caso in cui le valutazioni istruttorie si concludano con esito positivo si procede alla definizione dell'Accordo per l'innovazione tra il Ministero, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al sostegno del progetto di ricerca e sviluppo.

Successivamente alla stipula dell'Accordo, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione.

Per ulteriori approfondimenti

<https://www.mise.gov.it/it/incentivi/accordi-per-linnovazione-secondo-sportello>

[DD_Accordi_secondo_sportello_-_14_novembre_2022_signed](#)